

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1965

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TREDESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2003 (*)

—————

Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in materia di
residenza nei Comuni

—————

—————
() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - La legge anagrafica risale agli ormai lontani anni cinquanta, quando l'Italia, uscita dalla seconda guerra mondiale, andava ricostruendosi ed industrializzandosi.

La necessità di registrare la popolazione presente nel Paese spinse il legislatore ad adottare la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di codificare la gestione anagrafica da parte dei comuni e porre ordine nell'intera materia, che sino a quella data era disciplinata dai regolamenti emanati in occasione dei censimenti generali della popolazione.

Il concetto base sul quale si impernia l'intero sistema anagrafico è quello della residenza. Tale concetto, però, non è definito nè dalla legge anagrafica nè, tantomeno, dai vari regolamenti successivamente adottati, l'ultimo dei quali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1989, n. 223, che si limitano a richiamare la definizione dell'articolo 43 del codice civile vigente, il quale indica la residenza come il luogo di dimora abituale di un soggetto ove è collocato il centro dei propri interessi familiari e sociali.

È evidente, pertanto, che la normativa, tanto quella codicistica che quella specialistica anagrafica, non fornisce i criteri per la definizione ed individuazione del luogo di dimora abituale di un soggetto.

La determinazione, mancando una precisa definizione normativa, viene effettuata attraverso accertamenti operati dagli uffici anagrafici dei comuni in occasione di richiesta di iscrizione anagrafica, in occasione di controlli di ufficio, previsti all'articolo 15 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, ovvero in occasione delle operazioni censuarie.

Tali accertamenti, però, portano ad una mera presunzione di abitualità della dimora di un soggetto, non alla certezza, generando una situazione di caos, come evidenziato da numerose pronunce giurisprudenziali (ad esempio la sentenza del TAR della Valle d'Aosta del 20 giugno 1996, n. 149).

Inoltre uno dei più efficaci indizi a disposizione per desumere l'abitualità della dimora di un soggetto è fornito dall'esistenza vera e concreta di una abitazione, di un alloggio dove il soggetto vive nelle pause del lavoro, pernotta, soggiorna e così via.

Oggi, però, riguardo al concetto di alloggio, di abitazione, emerge un fondamentale problema, una esigenza sociale di controllo e sicurezza, che si riflette sulla regolare gestione dell'anagrafe e per l'ordine pubblico, con particolare riguardo alle profonde modificazioni di carattere etnico e sociali intervenute nel nostro tessuto sociale.

A tale necessità non può rispondere l'anagrafe così come oggi strutturata, nata per fini essenzialmente statistici, per fornire dati sulla consistenza della popolazione, le forme di aggregazione. Il suo controllo, infatti, non investe le caratteristiche e la natura dell'alloggio e la legittimità della disponibilità da parte del soggetto, in quanto il problema non è stato affrontato dalla legge anagrafica, nè tantomeno dai regolamenti di esecuzione succedutisi nel tempo l'ultimo dei quali è quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223.

In base a tali considerazioni, il costante indirizzo degli organi di vigilanza, Istat e Ministero dell'interno, è stato quello di prescindere dalla natura dell'alloggio nel procedere all'iscrizione anagrafica.

Si è determinata, quindi, una situazione che vede la regolare iscrizione in anagrafe di cittadini che non possiedono un vero e proprio alloggio, cioè un luogo di dignitosa e lecita abitazione, ma che si rifugiano in grotte, alloggi di fortuna o occupati abusivamente.

In particolare il problema dell'occupazione abusiva di alloggi è causa di forti tensioni sociali, specie nei grandi centri urbani, dove il fenomeno è acuito dalla mancanza di alloggi a basso prezzo di locazione o la disponibilità di alloggi di fortuna da parte del comune.

Queste considerazioni che illustrano il problema della frattura tra una situazione abitativa precaria e la possibilità di effettuare regolare iscrizione anagrafica, spingono ad affrontare e risolvere il problema della regolarizzazione delle iscrizioni anagrafiche apportando alcune modifiche alla procedura di iscrizione anagrafica per i cittadini italiani e per gli stranieri che provengono da altro comune, cioè per tutti coloro che spostano la propria dimora abituale, o la propria residenza, dall'estero o da altro comune che per

legge hanno l'obbligo di dichiarare lo loro residenza (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989).

Occorre primariamente stabilire che dagli accertamenti effettuati in occasione dell'iscrizione anagrafica deve risultare oggettivamente la disponibilità di un alloggio da parte del richiedente, per sè e per gli altri eventuali componenti della famiglia anagrafica e la regolarità della disponibilità dell'alloggio stesso (proprietà, locazione, godimento a titolo gratuito, eccetera).

In secondo luogo, qualora il richiedente non si trovi nelle suddette condizioni, potrà conseguire, come previsto dall'articolo 8 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, l'iscrizione nel registro della popolazione temporaneamente presente.

Si propone, pertanto, un disegno di legge che arrechi le opportune modifiche al regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. In occasione dell'iscrizione anagrafica, a seguito di trasferimento di residenza, il richiedente deve dimostrare la legittima disponibilità dell'alloggio. Nel caso in cui il richiedente entri a far parte di una famiglia anagrafica già costituita, la richiesta sarà firmata anche dal relativo intestatario della scheda anagrafica.

1-*ter*. L'iscrizione di cui al comma 1-*bis* non è consentita a coloro i quali dichiarino di risiedere in alloggi precari ad eccezione di quelle attrezzature che siano collocate in appositi campi sosta organizzati dai comuni, in rispetto delle norme igienico-sanitarie e dotati di numerazione civica. L'Istituto nazionale di statistica, per la parte di sua competenza, ai sensi dell'articolo 48, provvederà ad apportare le opportune modifiche alla modulistica».